



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: **SETTORE POLIZIA LOCALE**
N. Interno: **14** del **30-12-2018**

DETERMINAZIONE N. 1057 R.G. DEL 30-12-2018

SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD ESEGUIRE I LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE DI TRE NUOVI VARCHI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARIANO DA INSTALLARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR, PER UN IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000,00, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 32546 del 30/12/2017, espone:

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori ed impianti finalizzati all'alimentazione elettrica di n. 3 nuovi varchi del sistema di videosorveglianza comunale dei Comuni di Negrar e San Pietro in Cariano denominato "Progetto Città Sicura", da effettuare nel territorio del Comune di Negrar;

DATO ATTO che la spesa l'affidamento dei lavori in parola avverrà a cura del Comune di San Pietro in Cariano, quale Ente Capofila della Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale poc'anzi citata, salvo chiedere il rimborso della quota parte della relativa spesa al Comune di Negrar;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad implementare il sistema di videosorveglianza attualmente in essere;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'art. 30, sui principi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTE le linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1097 del 20 ottobre 2016 e n. 206 dell'1 Marzo 2018, in vigore dal 7 Aprile 2018 e i pareri espressi del Consiglio di Stato n. 1903/2016 e 361/2018 circa la natura vincolante o meno delle stesse;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio svolto fuori dai locali della stazione appaltante. Per effetto di ciò non sussistono conseguentemente i relativi costi in quanto non sono state rilevate interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;*

RILEVATO pertanto, in termini generali, che i Comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro ”;*

RILEVATO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

DATO ATTO che la motivazione che sta alla base del presente affidamento diretto è la seguente: la realizzazione dell'impiantistica in parola viene fatta eseguire all'operatore economico che ha già in essere con il Comune di Negrar un contratto di appalto per gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, compresa la fornitura di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione dei carichi esogeni, elettrici e meccanici, l'adeguamento normativo e tecnologico e la riqualificazione energetica per la durata di anni 9 a partire dal 01.07.2012, operatore che si occuperà successivamente delle manutenzioni anche di questi impianti al bisogno, senza ulteriori oneri per il Comune medesimo;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di programmazione) 2018/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;

VISTO il preventivo della ditta Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l., avente sede a Brescia, pervenuto a cura della Polizia Locale di Negrar in data 20 Luglio 2017 e la successiva conferma dello stesso, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 18 Dicembre 2018, con il n. 31712, che indica un prezzo parametrato in base alle lavorazioni da eseguire pari ad euro 8.108,05, oltre ad Iva di euro 1.783,77 e quindi per un totale di euro 9.891,82, iva inclusa;

EVIDENZIATO che:

- si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, trattandosi di un unico ciclo di lavorazioni concernenti lavori di posa in opera di pali per l'installazione di telecamere di videosorveglianza, nonché la realizzazione di impianti elettrici e di trasmissione dati;
- si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito art. 312 del D.P.R. 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

SI PREVEDE:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 307 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli artt. 303 e 304 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 307 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'art. 325 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che, in data 20 Dicembre 2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZF6266CE5C;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del soggetto cui si intende affidare i lavori, acquisito tramite la procedura "DURC ON LINE" presso il sito internet dell'INPS in data 16 Dicembre 2018 e constatata la regolarità;

tutto ciò premesso,



D E T E R M I N A

- per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente alla ditta Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l., avente sede a Brescia, Partita IVA n. 03163060695, l'esecuzione dei lavori ed impianti finalizzati all'alimentazione elettrica di n. 3 nuovi varchi del sistema di videosorveglianza comunale dei Comuni di Negrar e San Pietro in Cariano denominato "Progetto Città Sicura", da effettuare nel territorio del Comune di Negrar, secondo il preventivo pervenuto a cura della Polizia Locale di Negrar in data 20 Luglio 2017 e la successiva conferma dello stesso, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 18 Dicembre 2018, con il n. 31712, che prevede una spesa di euro 8.108,05, oltre IVA 22%, pari a euro 1.783,77, per un totale di euro 9.891,82, iva inclusa;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di predisporre gli impianti necessari per l'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale dei Comuni di Negrar e San Pietro in Cariano denominato, "Progetto Città Sicura";
 - l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori ed impianti finalizzati all'alimentazione elettrica di n. 3 nuovi varchi del sistema di videosorveglianza di cui all'allinea precedente;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10681	Descrizione	Spesa acquisto beni e attrezzatura varia per attuazione convenzione vigili		
SIOPE	//////////	CIG	ZF6266CE5C	CUP	//////////
Creditore	Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l., avente sede a Brescia, in via Solferino n. 31 - Partita IVA n. 03163060695				
Causale	Predisposizione impianti presso n. 3 varchi del sistema di videosorveglianza comunale dei Comuni di Negrar e San Pietro in Cariano denominato "Progetto Città Sicura", da effettuare nel territorio del Comune di Negrar				
Modalità finanz	Con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	€ 9.891,82	Scadenza	31/12/2018

- di imputare la spesa di Euro 8.108,05, oltre ad IVA 22%, pari ad Euro 1.783,77, per un importo complessivo di Euro 9.891,82, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2018	10681	€ 9.891,82

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura	30 gg	€ 9.891,82

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: ZF6266CE5C, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;
8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
9. di dare atto, ai fini dell'art. 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
 - a) che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - b) che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione non è prescritta dal D.Lgs. 50/2016;
10. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) i medesimi atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 sono, altresì pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
12. di inviare copia della presente Determinazione al Distaccamento di Polizia Locale del Comune di Negrar per la presa d'atto e la predisposizione di quanto necessario ai fini del riversamento della quota parte di spettanza della spesa al Comune di San Pietro in Cariano nella sua qualità di Comune Capofila della Convenzione per la gestione del Servizio di Polizia Locale in forma associata, denominata "Distretto VR1B – Regione Veneto";
13. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza.

Composizione del documento:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
*F.to Bendazzoli Francesco***